CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 luglio 2011 (19.07) (OR. en)

13024/11

Fascicolo interistituzionale: 2010/0224 (NLE)

AVIATION 191
RELEX 798
NT 14

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	14 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2010) 413 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del consiglio concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 413 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2010) 413 definitivo

2010/0224 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell'UE[1] (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei**.**

- Contesto generale

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree dell'Unione europea stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà o sono controllate da cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri dell'UE che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Su altri punti, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intra-UE, sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei ventisei accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati fra gli Stati membri

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

dell'Unione europea e la Repubblica di Turchia.

- Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione europea in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri dell'Unione europea e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri dell'Unione europea e dai rappresentanti del settore.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica di Turchia che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Turchia. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

- Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del TFUE

- Principio di sussidiarietà

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- Principio di proporzionalità

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui

servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea.

- Scelta dello strumento

L'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione europea tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Turchia.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. Informazioni supplementari

- Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Turchia sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione europea.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.

2010/0224 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea[2],

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica di Turchia su taluni aspetti dei servizi aerei (in appresso "l'accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3) Occorre firmare e applicare in via transitoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

---

[2] GU C […] del […], pag. […].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine[3].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

[3] La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Turchia

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

(in appresso "la Turchia")

dall'altra

(in appresso "le parti")

VISTA la decisione 64/732/CE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale, che costituiscono la base giuridica dell'associazione della Turchia con l'UE,

VISTA l'adozione, in occasione della Conferenza intergovernativa di Lussemburgo del 3 ottobre 2005, del quadro di negoziazione, in particolare degli articoli 1, 2 e 6,

VISTA la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia e il programma nazionale della Turchia del 2008 per l'adozione dell'acquis UE con il quale la Turchia accetta e si dichiara disposta ad attuare l'intero acquis in relazione alla questioni di trasporto aereo al momento dell'adesione all'UE,

CONSTANTANDO che, fino all'adesione, questo accordo prepara la partecipazione della Turchia ai progetti di aviazione civile dell'UE, in particolare il "Cielo unico europeo", al fine di assistere la Turchia nell'adozione dell'acquis,

CONSTATANDO che la Corte europea di giustizia ha rilevato che alcune disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra vari Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione dell'Unione europea,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Turchia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il diritto dell'Unione europea,

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che la coerenza tra il diritto dell'Unione europea e le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Turchia costituiranno una base giuridica adeguata per i servizi aerei tra l'Unione europea e la Turchia e preserveranno la continuità di questi servizi,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Turchia che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che l'Unione europea non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di incrementare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e la Turchia, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Turchia, né di

negoziare emendamenti delle disposizioni degli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

CONSTATANDO che nessuna disposizione del presente accordo potrà essere interpretata in modo da conferire al vettore aereo di uno Stato membro che ha proceduto alla designazione il privilegio di trarre beneficio dalla frequenze non utilizzate tra la Turchia e altri Stati membri prima che le procedure concernenti la designazione siano state debitamente completate tra lo Stato membro che ha proceduto alla designazione e la Turchia,

CONSTATANDO che il principio di eque e pari opportunità stabilito negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei per i vettori aerei della Turchia e dell'Unione europea saranno pienamente rispettati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

4. La concessione di diritti di traffico continuerà ad essere effettuata mediante accordi e intese bilaterali in materia di servizi aerei.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad esso rilasciati dalla Turchia,

nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione, da parte della Turchia, di un vettore aereo, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Turchia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

   i. il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; nonché

   ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

   iii. il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3. La Turchia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

   i. il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; o

   ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

   iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

   iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra la Repubblica di Turchia ed un altro Stato membro e la Turchia dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra la Turchia e tale altro Stato membro; o

v. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) e di una licenza di esercizio rilasciati da uno Stato membro con il quale la Repubblica di Turchia non abbia concluso alcun accordo bilaterale in materia di servizi aerei, e al vettore designato dalla Repubblica di Turchia non siano stati riconosciuti, su base reciproca, i diritti di traffico o le opportunità commerciali connesse verso tale Stato membro.

La Turchia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione in base alla loro nazionalità.

4. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Turchia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore aereo sia stabilito in Turchia; nonché

ii. la Turchia eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, nonché

iii. il vettore appartenga e sia effettivamente controllato, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, dalla Turchia e/o da cittadini turchi.

5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Turchia qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore aereo non sia stabilito in Turchia; o

ii il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Turchia o la Turchia non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o

iii. il vettore non appartenga e non sia effettivamente controllato, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, dalla Turchia e/o da cittadini turchi.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Turchia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Turchia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio di tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. In deroga ad ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Turchia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; o ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Consultazione, revisione o modifica

1. Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

2. Le parti monitorano e verificano a scadenze regolari l'attuazione del presente accordo. Nell'ambito di queste verifiche si valutano gli eventuali effetti imprevisti dell'accordo, rilevati da entrambe le parti.

3. Se richiesto da una delle parti, queste organizzeranno delle consultazioni entro 60 giorni al fine di concordare delle risposte adeguate a questi effetti imprevisti; dopo queste consultazioni l'accordo può essere rivisto o modificato.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Turchia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono elencati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 9

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e turca.

PER L'UNIONE EUROPEA: PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

(a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Turchia e gli Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo, e loro successive modifiche

– Accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato a Vienna il 31 ottobre 1967, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Austria" nell'allegato 2;

- modificato dal Protocollo fatto ad Ankara l'11 marzo 2008;
- modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Istanbul il 30 settembre 2009;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il Governo del Regno del Belgio e il Governo della Repubblica di Turchia firmato ad Ankara il 28 aprile 1972, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Belgio" nell'allegato 2;

– accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo della Repubblica di Turchia fatto ad Ankara il 18 aprile 1966, sostituito dall'accordo in materia di trasporti aerei tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo della Repubblica di Turchia firmato ad Ankara il 21 aprile 2004, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Bulgaria" nell'allegato 2;

- modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 28 gennaio 2010;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica ceca e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 15 aprile 1996, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Repubblica ceca" nell'allegato 2;

– accordo fra il **Governo del Regno di Danimarca e il Governo della Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei firmato ad Ankara il 13 novembre 1970, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Danimarca" nell'allegato 2;

- modificato dal verbale concordato fatto ad Ankara il 12 aprile 1996;
- modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Oslo il 6 novembre 2009;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della repubblica di Estonia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 17 ottobre 2001, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Estonia" nell'allegato 2;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica di Finlandia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 25 marzo 1975, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Finlandia" nell'allegato 2;

- modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Istanbul il 1° ottobre 2009;

– accordo fra il **Governo provvisorio della Repubblica di Francia e il Governo della Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei firmato ad Ankara il 12 ottobre 1946, nel seguito denominato "accordo Turchia - Francia" nell'allegato 2;

– accordo fra la **Repubblica federale tedesca e la Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei firmato ad Ankara il 5 luglio 1957, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Germania" nell'allegato 2;

– accordo fra il **Governo del Regno di Grecia e il Governo della Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei firmato ad Ankara il 22 luglio 1947, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Grecia" nell'allegato 2;

- modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 12 giugno 2009;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica popolare di Ungheria e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad d l'8 giugno 1966, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Ungheria" nell'allegato 2;

– accordo in materia di servizi aerei fra il **Governo dell'Irlanda e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato a Dublino il 24 gennaio 1980, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Irlanda" nell'allegato 2;

– accordo fra il **Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei firmato ad Ankara il 25 novembre 1949, nel seguito denominato "accordo Turchia – Italia" nell'allegato 2;

– Accordo sui trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica di Lettonia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 15 settembre 1995, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Lettonia" nell'allegato 2;

– accordo in materia di servizi aerei fra il **Governo della Repubblica di Lituania e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato a Vilnius l'11 luglio 1994, nel seguito denominato "Accordo Turchia - Lituania" nell'allegato 2;

– accordo fra il **Governo del Granducato di Lussemburgo e il Governo della Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei firmato ad Ankara il 12 ottobre 1988, nel seguito denominato "accordo Turchia – Lussemburgo" nell'allegato 2;

– accordo fra la **Repubblica di Malta e la Repubblica di Turchia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Malta l'8 agosto 1985, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Malta" nell'allegato 2;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo del Regno dei Paesi Bassi e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 17 settembre 1971, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Paesi Bassi" nell'allegato 2;

- modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 1° febbraio 1983;
- modificato dal Memorandum d'intesa fatto a L'Aia il 10 giugno 1988;
- modificato dal verbale concordato fatto ad Ankara il 22 gennaio 1997;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica popolare di Polonia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 25 agosto 1967, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Polonia" nell'allegato 2;

– accordo in materia di servizi aerei fra il **Governo della Repubblica di Portogallo e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato a Lisbona il 13 marzo 1992, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Lituania" nell'allegato 2;

- modificato dal verbale concordato fatto a Istanbul il 30 settembre 2009.

– Accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 2 maggio 1966, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Romania" nell'allegato 2;

- modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Bucarest il 28 maggio 1997;
- modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 29 aprile 1998;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica di Slovacchia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 2 aprile 1997, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Slovacchia" nell'allegato 2;

– accordo in materia di trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato a Lubiana il 3 aprile 1997, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Slovenia" nell'allegato 2;

– accordo in materia di servizi aerei fra il **Governo della Spagna e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato a Madrid il 15 luglio 1975, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Spagna" nell'allegato 2;

- modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 30 aprile 1990;
- modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara l'11 giugno 2008;

– accordo sui trasporti aerei fra **il Governo del Regno di Svezia e il Governo della Repubblica di Turchia** firmato ad Ankara il 13 novembre 1970, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Belgio" nell'allegato 2;

- modificato dal verbale concordato fatto ad Ankara il 12 aprile 1996;
- modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Oslo il 6 novembre 2009;

– accordo tra il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito e il Governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 12 febbraio 1946; sostituito dall'accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei firmato a

Istanbul il 14 luglio 2000, nel seguito denominato “accordo Turchia –- Regno Unito” nell'allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

(a) Designazione:

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Austria;

– articolo 3, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo Turchia – Belgio;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Bulgaria;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Repubblica ceca;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Danimarca;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Estonia;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Finlandia;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Germania;

– articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo Turchia – Ungheria;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Irlanda;

– articolo 3 dell'accordo Turchia – Italia;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Lettonia;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Lituania;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Lussemburgo;

– articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo Turchia – Malta;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Paesi Bassi;

– articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Polonia;

– articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Turchia – Portogallo;

– articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Turchia – Romania;

– articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Turchia – Slovacchia;

– articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Turchia – Slovenia;

– articolo 4, lettera a), dell’accordo Turchia – Spagna;

– articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Turchia – Svezia;

– articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Turchia – Regno Unito.

(b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Austria;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Belgio;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Bulgaria;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Repubblica ceca;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Danimarca;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Estonia;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Francia;

– articolo 4, paragrafo 1 (seconda frase) dell’accordo Turchia – Germania;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Finlandia;

– articolo 6 dell’Accordo Turchia – Grecia;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Ungheria;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Irlanda;Articolo 9 dell’Accordo Turchia – Italia;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Lettonia;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Lituania;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Lussemburgo;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Malta;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Paesi Bassi;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Polonia;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Portogallo;

– articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Romania;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Slovacchia;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Slovenia;

– articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Spagna;

– articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Svezia;

– articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Regno Unito.

(c) Sicurezza:

– articolo 15 ter dell'accordo Turchia – Austria;

– articolo 13 dell'accordo Turchia – Bulgaria;

– articolo sulla sicurezza come previsto dal Memorandum d'intesa fatto a Oslo il 6 novembre 2009;

– articolo 13 dell'accordo Turchia – Estonia;

– articolo in materia di sicurezza, quale previsto all'Appendice IV al Verbale concordato firmato a Bonn il 20 novembre 1997, che modifica l'accordo Turchia – Germania;

– articolo 7 ter, lettera a), dell'accordo Turchia – Finlandia;

– articolo 13 dell'Accordo Turchia – Romania;

– articolo 7 ter, lettera a), dell'accordo Turchia – Spagna;

– articolo 14 dell'accordo Turchia – Regno Unito.

(d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

– articolo 5 dell'accordo Turchia – Austria;

– articolo 5 dell'accordo Turchia – Belgio;

– articolo 5 dell'accordo Turchia – Bulgaria;

– articolo 6 dell'accordo Turchia – Repubblica ceca;

– articolo 5 dell'accordo Turchia – Danimarca;

– articolo 6 dell'accordo Turchia – Estonia;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Finlandia;

– articolo 3 dell’accordo Turchia – Francia;

– articolo 7 dell’accordo Turchia – Germania;

– articolo 3 dell’accordo Turchia – Grecia;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Ungheria;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Irlanda;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Italia;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Lettonia;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Lituania;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Lussemburgo;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Malta;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Paesi Bassi;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Polonia;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Portogallo;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Romania;

– articolo 8 dell’accordo Turchia – Slovacchia;

– articolo 6 dell’accordo Turchia – Slovenia;

– articolo 8 dell’accordo Turchia – Spagna;

– articolo 5 dell’accordo Turchia – Svezia;

– articolo 8 dell’accordo Turchia – Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo

(a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).